



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHEITI	Luciano	Vice Presidenza	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	NALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Cabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	EEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 88

Oggetto:

L.R. n. 38/96 articolo 53 comma 3: individuazione dei criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.



88 - 9 MAR. 2012 R

Oggetto: L.R. n. 38/96 articolo 53 comma 3: individuazione dei criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6/2002 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"

VISTA la L. n. 328/2000, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la L.R. n. 38/1996, "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 12/2011, che all'art.1, comma 2, ha così modificato i commi 2 e 3 dell'art. 53 della succitata L.R. n. 38/1996:

"2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 ed avviare una nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, indicando l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni";



CONSIDERATO che, in ragione della portata innovativa della disposizione sopra citata, preliminarmente all'individuazione dei criteri e modalità di cui al novellato comma 3 dell'art. 53 della L.R. n. 38/1996, è stato ritenuto necessario, attraverso la determinazione n.B8337 del 4/11/2011 della Direzione regionale Politiche sociali e famiglia, avviare un processo di monitoraggio e mappatura dell'effettiva offerta sul territorio dei servizi compresi nei Piani di Zona distrettuali e delle spese ad essi relative, sia in funzione ricognitiva per quanto attiene a quelli in corso di esecuzione nel 2011, sia in funzione preventiva per quelli da erogare nell'anno 2012;

CONSIDERATO che, dal monitoraggio effettuato secondo le disposizione della citata determinazione n.B8337 del 4.11.2011 della Direzione regionale Politiche sociali e famiglia, è risultato evidente, per la maggior parte dei distretti socio sanitari, un diffuso disallineamento tra i tempi di programmazione e quelli di attuazione dei servizi inseriti nei Piani di Zona, nonché una difformità nella tempistica di erogazione delle risorse afferenti i singoli anni di programmazione;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell'art. 53 comma 3 della L.R. n. 38/1996 procedere all'individuazione dei criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui al comma 2 del succitato articolo, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni;

VISTO l'allegato 1 alla presente deliberazione, della stessa facente parte integrante e sostanziale denominato "Criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui al comma 2 dell'articolo dell'art. 53 della L.R. n. 38/1996";

VISTO l'allegato 2 alla presente deliberazione, della stessa facente parte integrante e sostanziale denominato "Criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni per attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. n. 38/1996";

RITENUTO di approvare in attuazione dell'articolo 53 comma 3 della legge regionale n. 38/96 gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, della stessa facenti parte integrante e sostanziale, rispettivamente denominati "Criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui al comma 2 dell'articolo dell'art. 53 della L.R. n. 38/1996" e "Criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni per attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. n. 38/1996";

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente, espresso nella seduta del 11/03/2012 F



88 - 3 MAR. 2012 R

All'unanimità

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente,

- di approvare in attuazione dell'articolo 53 comma 3 della legge regionale n. 38/96 gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, della stessa facenti parte integrante e sostanziale, rispettivamente denominati "Criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui al comma 2 dell'articolo 53 della L.R. n. 38/1996" e "Criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni per attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. n. 38/1996".

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 02 MAR. 2012



"Criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui al comma 2 dell'articolo 53 della L.R. n. 38/1996 "

L'articolo 53 comma 3 della L.R. n. 38/1996 così come novellato dalla L.R. n. 12/2011, articolo 1, comma 2 ha previsto che con propria deliberazione la Giunta regionale proceda all'individuazione dei criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona .

Di seguito, pertanto si dettano le modalità per la elaborazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona.

1. Tempistica e scadenze

Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli uffici di Piano degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 , comunemente definiti distretti socio sanitari, trasmettono alla Direzione regionale competente la relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, attinente le attività svolte nell'esercizio finanziario precedente e la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 62 della legge succitata, approvata con atto dirigenziale. In fase di prima applicazione il termine sopraindicato è fissato al 30 aprile 2012.

La mancata presentazione della relazione nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate durante l'anno di riferimento comportano ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n.38/96 la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso e precludono l'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.

La Direzione Regionale competente trasmette agli ambiti territoriali gli esiti delle attività di verifica e fornisce le indicazioni idonee a promuovere una migliore qualità degli interventi e l'uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio regionale, in termini di indicatori di misurazione delle attività, della domanda e della offerta di servizi nonché i parametri di copertura territoriale del bisogno, cui tendere in coerenza con le risorse disponibili. Qualora, nell'esercizio delle attività di verifica, ovvero dall'esame della relazione emergano irregolarità e inosservanze alla normativa vigente, le strutture regionali ne danno comunicazione all'ambito interessato unitamente all'invito a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, agli adempimenti conseguenti.

Allo scopo di monitorare l'andamento della spesa e delle attività intraprese, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio di Piano trasmette alla Direzione regionale competente l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo semestre dello stesso anno, nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti, secondo le tabelle di cui al successivo punto n. 3 .

Nelle more dell'informatizzazione del format della relazione e della messa in rete da parte di LAIT per la compilazione on line a carico dei distretti socio sanitari, la relazione è inviata

dagli stessi in forma cartacea e con file in formato word e pdf utilizzando la casella di posta elettronica pianidizona@regione.lazio.it.

2 . La relazione

La relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona contiene di cui all'articolo 53 comma 2 della L.R. n. 38/1996 è costituita di due parti distinte e coerenti tra loro, aventi quale riferimento unico l'anno e l'esercizio finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa .

La prima parte è illustrativa degli aspetti amministrativi e di attuazione fisica e procedurale, la seconda è inerente i contenuti contabili e la rendicontazione delle spese .

I dati acquisiti attraverso la relazione sono disponibili e integrano il sistema informativo dei servizi sociali del Lazio – SISS.

2.1 1° Parte

Le informazioni relative alla prima parte illustrativa degli aspetti amministrativi e di attuazione fisica e procedurale, sono le seguenti:

- Denominazione del distretto socio sanitario;
- Anno di attuazione inerente la relazione;
- Confronto tra l'elenco dei progetti contenuti nella programmazione annuale prevista nell'accordo di programma di cui all'articolo 19 comma 2 della legge 328/2000 e l'elenco dei progetti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento;
- Indicazione delle motivazioni relative alla mortalità dei progetti programmati e non realizzati; (max 3 righe)
- per ciascun progetto effettivamente realizzato nell'anno di riferimento:
 - o Area di appartenenza (minori, anziani, disabili, ect.)
 - o anno di programmazione;
 - o descrizione delle attività realizzate (max 3 righe);
 - o durata (data di inizio attività e data di conclusione);
 - o costo sostenuto nell'anno;
 - o costi da sostenere negli anni successivi;
 - o % di realizzazione economica rispetto al programmato (spesa/impegnato);
 - o % di realizzazione fisica (indicatore da scegliere – realizzato / programmato);
 - o luogo di svolgimento;
 - o livello territoriale (progetto distrettuale - intercomunale- comunale);
 - o tipologia utenti;
 - o numero utenti;
 - o modalità di gestione (in house – in appalto – in affidamento diretto – mista);
 - o soggetto attuatore (ragione sociale)
 - o punti di forza del progetto (max 3 righe);
 - o punti di debolezza del progetto (max 3 righe);
 - o in caso di progetto relativo all'Area istituzionale (ufficio di piano, segretariato sociale, servizio sociale professionale) specificare :
 - n. personale e qualifica del personale utilizzato;
 - stato giuridico del personale utilizzato;



- elenco ed estremi di autorizzazione delle strutture di cui alla legge regionale n.41/2003, finanziate e attive nell'anno di riferimento;
- autovalutazione complessiva del Piano di zona dell'anno di riferimento relativa ai risultati raggiunti, alle finalità e ai fabbisogni del territorio (max 5 righe)
- modifiche, prospettive e innovazioni da introdurre negli anni successivi (max 5 righe);

2.2 II° Parte

La rendicontazione ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n 38/96 costituisce la seconda parte della relazione.

Per ciascun progetto effettivamente realizzato nell'anno di riferimento sono trasmessi i dati riportanti :

- denominazione del distretto socio sanitario;
- identificativo del progetto;
- anno di riferimento;
- anno di programmazione finanziaria regionale;
- spesa liquidata nell'anno di riferimento con specifica dell'elenco dei mandati di pagamento emessi individuati dalla data, dal numero, dal creditore e dall'importo erogato e dalla denominazione e dal codice fiscale del ente pubblico erogatore;
- spesa liquidabile ;
- economie di progetto verificatesi nell'anno di riferimento.


La Direzione regionale competente verifica la rispondenza della spesa sostenuta rispetto alla destinazione prevista, eventualmente anche con visite ispettive.

I documenti contabili debbono essere disponibili per le eventuali verifiche regionali presso l'ufficio di piano.

3. Il monitoraggio

Con atto della direzione regionale competente viene adottato per il periodo di programmazione di riferimento il set minimo di indicatori di monitoraggio dei piani di zona. L'ufficio di Piano trasmette secondo le scadenze previste al punto 2, alla direzione regionale competente, le tabelle approvate con determinazione B8337 del 4/11/2011, implementate dai dati relative all'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso e integrate dai dati di monitoraggio individuati quale set minimo.

La direzione regionale competente effettua un monitoraggio costante delle soluzioni gestionali adottate negli ambiti territoriali per le principali tipologie di servizi, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico e concorrere alla diffusione delle buone pratiche organizzative e/o gestionali.



- 9 MAR 2012



Allegato 2

"Criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni per attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. n. 38/1996 "

L'articolo 53 della L.R. n. 38/1996 così come novellato dalla L.R. n. 12/2011, articolo 1, comma 2 prevede che con propria deliberazione la Giunta regionale proceda all'individuazione dei criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate ai piani di zona, non utilizzate e non gravate da obbligazioni.

La ratio della norma consiste nel massimizzare l'utilizzo delle risorse destinate negli anni ai servizi sociali, con riferimento prioritario a quelle non ancora erogate, rendendole fruibili alla nuova programmazione, integrando così gli stanziamenti di bilancio dal 2012 in poi e supplendo ai mancati trasferimenti statali che a partire dall'anno 2010 hanno subito un ridimensionamento drastico fino quasi alla soppressione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

A regime comunque l'operazione di riprogrammazione delle risorse è un'attività che rende maggiormente efficiente il sistema andando a recuperare le falle dovute spesso alla mortalità dei progetti, all'impossibilità della spesa nei tempi dovuti, alle situazioni di incaglio che si verificano presso la regione o i distretti socio sanitari.

1. I criteri

I criteri di riprogrammazione delle risorse ancora disponibili derivanti da periodi di programmazione precedenti sono individuati nei seguenti:


- Utilizzo delle risorse a valere sulle annualità future di programmazione senza alterare il livello standard dei servizi erogabili a livello di singolo distretto sulla base delle assegnazioni storiche;
- Conservazione delle risorse non spese a favore dei territori originariamente assegnatari;
- Destinazione delle risorse per premialità legata alla programmazione sovra distrettuale al fine di massimizzare l'impatto delle risorse stesse;
- Superamento della programmazione pregressa e attivazione degli interventi unicamente sulla base della nuova programmazione comprensiva delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di inizio del nuovo periodo di programmazione (in fase di prima applicazione il 1 gennaio 2012) .

2. Le modalità

2.1 Prima applicazione della riprogrammazione

Ad oggi i finanziamenti relativi ai Piani di zona costituiscono un insieme che raggruppa gli esercizi finanziari dal 2001 al 2011.

La direzione regionale competente ha in precedenza nell'anno 2010 avviato un aggiornamento sullo stato di attuazione dei piani di zona e successivamente con propria determinazione n.B9516/11 "L.R. n. 38/1996 - Stato della spesa regionale relativa ai Piani di Zona di cui all'art. 19 della L. n. 328/2000, aggiornato al 30.11.2011" evidenziato la situazione dei trasferimenti tra regione e distretti socio-sanitari.



L'analisi dei dati raccolti evidenzia un ritardo nei trasferimenti e uno ancora maggiore nella spesa dei distretti socio sanitari con una situazione che in alcuni casi si presenta particolarmente articolata, per cui nello stesso anno di spesa (2011) sono utilizzati finanziamenti attinenti più anni di programmazione.

Non è stato possibile pertanto per le vie ordinarie, allo stato delle cose, quantificare nel dettaglio l'effettiva situazione riguardante la differenza tra le risorse assegnate ai piani di zona, e quelle non utilizzate e non gravate da obbligazioni, né quella delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data del 1 gennaio 2012 .

Alla luce della modifica normativa ora è possibile farlo e prevedere di finanziare il nuovo periodo di programmazione triennale dal 2012 al 2014 con le nuove risorse destinate dai bilanci statali e regionali e dai finanziamenti precedenti non ancora destinati o programmati negli anni del futuro triennio.

Ciascun distretto socio sanitario procede quindi, alla ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della regione, quota regionale e quota fondo nazionale, in base alle assegnazione per i servizi e gli interventi contenuti nei piani di zona 2001-2011 .

L'oggetto della ricognizione individua le risorse che, alla data del 1 gennaio 2012:

- costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere;
- siano state accertate e per le quali non sussista un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o consortili;
- siano state assegnate dalla regione Lazio ma non siano state ancora accertate;
- siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere.

La somma così determinata, al netto delle anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari, costituisce il " fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di zona 2001- 2011".

La ragioneria del comune o ente capofila del distretto socio sanitario certifica, entro il 30 Aprile 2012 l'importo complessivo del fondo distinguendo le risorse nelle quattro tipologie sopra riportate e dettagliando in apposito elenco le stesse per anno di assegnazione regionale .

In caso di anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari le stesse sono riportate in un apposito elenco con gli estremi dei mandati di pagamento.

Il fondo così determinato è approvato nell'accordo di programma per il periodo di programmazione 2012 -2014 e finanzia detto periodo.

La Regione Lazio in funzione del fatto che il fondo così determinato risulti :

- maggiore- uguale alle risorse assegnate con la ripartizione dell'anno 2011;
- minore delle risorse assegnate con la ripartizione dell'anno 2011;

detta all'interno delle linee guida per l'attuazione dei Piani di zona - periodo 2012-2014 - le procedure per l'allocatione e la finalizzazione delle risorse a carico dei diversi anni della nuova programmazione.

La Direzione regionale competente verifica l'effettiva rispondenza del fondo certificato alle risultanze regionali e alle rendicontazioni relative agli interventi attuati.

